

REGOLAMENTO (CEE) N. 3392/92 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1992

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume globale, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 53 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire tale contingente per il 1993;

considerando che è necessario garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame, fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e gli operatori interessati al commercio delle carni bovine; che tuttavia, per accertarsi della serietà dell'attività di questi ultimi operatori, è opportuno prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per permettere la piena utilizzazione del volume contingentale previsto, è opportuno stabilire una scadenza per la presentazione delle domande di titoli di importazione e disporre che i quantitativi eventualmente non richiesti a tale data siano trasferiti all'ultimo trimestre del 1993 e che, tenendo in particolare conto del volume dei quantitativi residui, essi siano attribuiti senza tener conto dei criteri di ripartizione previsti fra le diverse categorie di operatori;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49).

Articolo 1

1. Per il 1993 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, per un volume globale di 53 000 tonnellate, espresso in peso di carni disossate.

Ai fini dell'imputazione al contingente in esame, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per carne congelata la carne che è presentata congelata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

3. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a) la prima, pari all'80 %, ossia a 42 400 tonnellate, viene ripartita tra gli importatori che possono comprovare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto del presente regime di importazione, nel corso degli ultimi tre anni;

b) la seconda, pari al 20 %, ossia a 10 600 tonnellate, viene ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.

Articolo 3

1. I quantitativi che non siano stati oggetto di una domanda di titolo di importazione alla data del 31 agosto 1993 vengono nuovamente attribuiti nel corso del quarto trimestre dello stesso anno, ove necessario senza tener conto della ripartizione di cui all'articolo 2.

2. Anteriormente al 16 settembre 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non richiesti alla data del 31 agosto dello stesso anno.